



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezione III

Udienza del 27 aprile 2023

Ricorso con trattazione a norma dell'art. 127 c.p.p. mediante contraddittorio in forma scritta

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

visto

Il ricorso in epigrafe che deve intendersi integralmente richiamato, al pari del provvedimento impugnato, con riferimento agli elementi e agli argomenti in diritto necessari per formulare le proprie conclusioni a definizione del procedimento;

visto

L'ordine di servizio n. 48/2020 con il quale vengono stabilite le direttive in merito alla redazione delle conclusioni scritte nella trattazione dei ricorsi e, in particolare, che possa procedersi a conclusioni schematiche in tutti i casi in cui non si presentino aspetti di significatività in fatto o in diritto nel gravame presentato dalle parti;

rilevato

che la presente requisitoria deve comunque intendersi quale memoria di udienza del Procuratore Generale in caso di discussione orale del ricorso

osserva

1.- L'imputato denuncia erronea applicazione della legge penale per infondatezza della ritenuta "incompatibilità dell'utilizzo dei dati personali rispetto al consenso previamente espresso dalle persone offese al momento dell'iscrizione a Facebook", atteso che le informazioni oggetto di abusivo trattamento erano state raccolte mediante l'applicativo "Graph-search" che permetteva di ricercare soggetti accomunati da una o più caratteristiche comuni.

Il programma indicato, infatti, aveva consentito di formare un elenco di donne rispondenti alla ricerca "single woman who live in L." e tali informazioni, composte dal profilo di quelle utenti che non avevano deliberatamente scelto di limitare la



pubblicazione dei dati anche relativi allo status sentimentale, è stato copiato e incollato in un unico file in formato “.pdf”, per poi essere messo in vendita sul web.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la finalità per la quale i dati sono stati utilizzati dal ricorrente, era compatibile con quella per la quale le 1.218 utenti Facebook avevano prestato il loro consenso sulla piattaforma del social-network, con ciò autorizzando il loro trattamento – con riferimento al nome, cognome, luogo di residenza, status sentimentale e attività lavorativa – per finalità non dissimili da quelle già previste dalla piattaforma elettronica in esame e, quindi, anche al di fuori del web.

Ed infatti, la pubblicazione dei dati relativi al nome e al cognome (obbligatori) e alla data di nascita, alla residenza e allo status sentimentale (facoltativi) era accessibile a chiunque, trattandosi di informazioni disponibili anche a chi non era iscritto al social network, non avendo le persone interessate attivato alcuno strumento di restrizione a tutela della propria privacy.

Le censure difensive sono manifestamente infondate.

Con puntuale ricostruzione in fatto, la Corte di appello ha posto in evidenza come l'imputato avesse formato un “Ebook”, venduto on-line e pubblicizzato con lo slogan “il catalogo al costo di un drink”, contenente l'archiviazione elettronica dei profili Facebook di donne single – anche minorenni – che abitavano in una determinata area territoriale, senza che ciascuna di esse avesse espresso il consenso dell'utilizzo dei dati personali esistenti all'interno del loro profilo Facebook in ambito esterno alla piattaforma web.

Mediante la descritta condotta, l'imputato aveva formato un archivio elettronico contenente i profili e le qualità personali di ben 1.218 donne, corredato di dati sensibili come nome, cognome, comune di residenza, immagine e status sentimentale, costituenti dati personali ed elementi idonei all'identificazione e, come chiarito da alcune persone offese, le informazioni necessarie per l'iscrizione al social network non erano necessariamente visibili a tutti gli iscritti alla piattaforma elettronica, né a coloro che genericamente effettuavano ricerche mediante un motore di ricerca.



Infatti, il social network Facebook consente di limitare la visibilità dei dati relativi alla residenza e allo status sentimentale, che peraltro corrispondono ad informazioni non obbligatorie ai fini dell'iscrizione.

La finalità della community è legata alla funzione del social network, che è volta a favorire l'incontro tra gli iscritti in base a interessi condivisi, luoghi o esperienze comuni, favorendo l'instaurazione di nuovi rapporti di amicizia.

Non può condividersi, dunque, l'affermazione secondo cui la condizione di single non conterrebbe profili diffamatori od offensivi e non sarebbe indicativa di una volontà delle donne a rendersi disponibili ad incontri con altri utenti della piattaforma elettronica.

Non può dubitarsi che le informazioni oggetto del catalogo costituiscano "dati personali", con ciò intendendosi qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, lett. b, d.lgs. n. 196 del 2003).

Né i dati in esame possono considerarsi informazioni di cui è possibile effettuare il trattamento senza consenso e, in ogni caso, i dati di cui si discute non possono essere considerati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, atteso che alcune informazioni sono state richieste ai Comuni di residenza per risalire ai dati di residenza e allo stato di famiglia.

È evidente che l'imputato ha proceduto ad una raccolta e ad una catalogazione sistematica delle informazioni personali al di fuori di Facebook, senza consenso delle persone offese, secondo modalità tutt'altro che anonime e per scopi diversi da quelli condivisi o accettati dagli utenti al momento dell'iscrizione.

Per tali ragioni, non può non assumere connotati illeciti la condotta dell'imputato che ha indebitamente acquisito le informazioni relative ad una moltitudine di soggetti, trattenendo ed "incrociando" i dati senza il consenso delle persone interessate, per poi utilizzarli a fini di arricchimento privato per perseguire scopi avulsi dal contesto e dagli obiettivi del social network.

Il disvalore del fatto consiste, all'evidenza, nella formazione di una banca-dati abusiva con raccolta, catalogazione, aggregazione e concentrazione di dati relativi a persone di



Sesso femminile, residenti in un ben determinato contesto territoriale, con finalità di propagazione e diffusione del data-base per suscitare l'interesse di uomini a provocare potenziali incontri personali e non virtuali.

Da tale condotta, come è già stato affermato dai giudici di merito, il nocumento che consegue all'illecito trattamento dei dati ha assunto una dimensione "non solo economica, ma anche più immediatamente personale, posto che le donne incluse nell'elenco erano state gratuitamente esposte ad una forma di generalizzata di ricerca e individuazione "al costo di un drink".

Ciò che rileva, ai fini del disvalore dell'illecito trattamento dei dati personali, più che la ricerca delle informazioni, è la loro raccolta in un elenco sistematico, la catalogazione ordinata in base alle caratteristiche personali, l'associazione dei dati alle fotografie, la diffusione dei recapiti telefonici e la successiva vendita on-line: val quanto dire che appare decisiva la commissione di una condotta che esulava dalla consultazione di dati astrattamente reperibili in rete, rilevando piuttosto la formazione di un data-base mediante ragionata aggregazione dei dati e la loro immediata reperibilità e messa a disposizione a favore di coloro che potevano consultarli – con maggiore facilità – a pagamento acquistando l'E-book.

Mediante l'elenco in esame, il ricorrente ha creato un sistema organico di dati dal quale attingere, con tendenziale continuità, a beneficio proprio e degli acquirenti, agevolando indebitamente la conoscenza di donne (visibili anche in fotografia) che potevano essere raggiunte o contattate attraverso una sorta di spazio commerciale da un pubblico di utenti soprattutto maschile.

La mancanza di consenso, poi, incrementa il disvalore del fatto, che risulta ulteriormente potenziato dalla possibile individuazione delle persone offese, che risultavano immediatamente reperibili e contattabili al "prezzo di un drink": pertanto, la dignità di ciascuna vittima, vulnerabile e coinvolta all'interno di un sistema di catalogazione ed etichettatura, in ragione delle proprie qualità personali indebitamente poste a disposizione di un pubblico disposto a pagare la consultazione del "data-base", non poteva che arrecare nocumento a ciascuna donna ed integrare gli estremi di una ingiusta mortificazione o di una offesa penalmente rilevante (idonea ad integrare anche gli estremi della diffamazione).



Quanto poi al contenuto del documento per le persone offese, deve richiamarsi l'affermazione della Suprema Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Rv. 275456 e Sez. 3, n. 15221 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270055), secondo cui il documento previsto dall'art. 167 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 deve intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento.

La nozione di documento, in definitiva, coerentemente con l'etimologia del termine (derivante dal verbo nuocere, ovvero arrecare un danno anche morale o non patrimoniale), evoca l'esistenza di una concreta lesione della sfera personale o patrimoniale, che, nell'ottica della fattispecie per cui si procede, deve ritenersi direttamente riconducibile a un'operazione di illecito trattamento dei dati protetti.

Orbene, in applicazione di tale premessa ermeneutica, deve affermarsi che nel caso di specie sia ravvisabile un concreto "documento" per le vittime, nel senso appena indicato, atteso che esse sono state contattate da uomini ed hanno espresso disappunto, umiliazione e malessere per l'inserimento all'interno della banca dati.

2.- Per lo scopo di lucro perseguito, per l'assenza di autocritica e per la mancanza di iniziative di natura riparatoria, sono state correttamente negate le circostanze attenuanti generiche avuto riguardo all'assenza di comportamenti o iniziative meritevoli di approvazione.

Va, ancora, aggiunto che il giudice del merito, nel valutare il riconoscimento, o meno, delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. ha l'obbligo di riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. senza alcuna necessità di esaminarli tutti, bastando indicare quelli di rilievo negativo, come, in ipotesi, la gravità del fatto (Cass. Sez. 2^a 11.10.2004 n. 2285, Alba ed altri, Rv. 230691; conforme Cass. Sez. 6^a 16.6.2010 n. 34364, Giovane ed altri, Rv. 248244).

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze previste dalla legge.

ROMA, 05/04/23.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

dott. Luigi Cuomo